

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2016
354/2016/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2016, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN
MAGGIOR TUTELA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.a. e direttive alla medesima società”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07”, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), come ultimamente modificato dalla deliberazione 658/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 660/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 140/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 140/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2016, 353/2016/E/eel;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 10 giugno 2016, prot. Autorità n. 16655 del 10 giugno 2016;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 14 giugno 2016, prot. Autorità n. 17612 del 21 giugno 2016;
- la comunicazione della Cassa del 15 giugno 2016, prot. Autorità n. 17102 del 15 giugno 2016 (di seguito: comunicazione 15 giugno 2016);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 20 giugno 2016, prot. Autorità n. 17561 del 21 giugno 2016;
- la nota della Direzione Mercati del 3 maggio 2016, prot. 12861 del 3 maggio 2016, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell’articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell’anno solare di riferimento dall’Acquirente unico, rispettivamente, per l’acquisto

dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;

- il comma 20.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato positivo in misura pari a circa 17 milioni di euro, in esito a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi per un importo pari a circa 46 milioni di euro e a costi di dispacciamento superiori ai ricavi in misura pari a circa 63 milioni di euro;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio annuo (2016) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, rispetto a quanto stimato per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2016.
- il costo medio annuo di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico risente della significativa crescita dei costi di dispacciamento sostenuti da Terna per la gestione in sicurezza del sistema elettrico e per il mantenimento in equilibrio del medesimo, che appare riconducibile anche alle strategie di programmazione e di offerta adottate da diversi operatori nel mercato all'ingrosso, oggetto del procedimento avviato con deliberazione 342/2016/E/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le

determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- in base alle informazioni fornite dalla Cassa con la comunicazione 15 giugno 2016, rispetto a quanto indicato nella deliberazione 140/2016/R/eel, risultano rettifiche agli importi di perequazione relativi agli anni 2014 e antecedenti il 2014, quantificabili in circa 17 milioni di euro a favore dei clienti finali;
- pertanto, relativamente al suddetto periodo, sulla base delle informazioni a oggi disponibili, risulta un fabbisogno di gettito complessivo sul Conto *PPE* di importo pari a circa 32 milioni di euro, di cui circa 25 milioni sono stati recuperati nel corso del primo e del secondo trimestre 2016, mentre i restanti 6 milioni dovranno essere recuperati nella restante parte dell'anno;
- relativamente all'anno 2015, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che nell'anno 2015 i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 27 milioni di euro, di cui circa 15 milioni di euro sono stati recuperati presso i clienti finali nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2016, mentre i restanti 12 milioni dovranno essere recuperati nella restante parte dell'anno;
- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2015 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2016, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2015.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PPE* ai sensi della presente deliberazione si traduce in un aumento della stima relativa alla spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2016, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento, di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo *PPE* prevedendo che:
 - a) l'elemento *PPE*¹ sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2015 entro la fine dell'anno 2016;
 - b) l'elemento *PPE*² sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa all'anno 2015 entro la fine dell'anno 2016

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016 sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016 sono fissati nelle Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3
*Aggiornamento del corrispettivo *PPE**

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni